

Comune di Valdina

Provincia di Messina

*“REGOLAMENTO
PER L’ASSISTENZA
ECONOMICA COMUNALE
AGLI INDIGENTI”*

MODIFICA APPROVATA
CON DELIBERA C.C.
N. 33 DEL 03.06.15.

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Principi generali

Il Comune assicura alle persone e alle famiglie in condizioni di disagio economico, in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze vitali per inabilità di ordine economico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, un sistema integrato di assistenza economica, per garantire la qualità della vita, eliminare o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione e ai sensi del Dpr 616/77.

Gli interventi devono essere attuati in osservanza del criterio di massima tempestività, *imparzialità e trasparenza*.

Art. 2 Servizi disciplinati

Con il presente regolamento si intende disciplinare esclusivamente l'organizzazione e la gestione delle seguenti forme di assistenza economica mentre per gli altri servizi sociali si fa riferimento ad altra regolamentazione:

contributi in denaro o convertibili in buoni farmaci, alimenti ed altri beni primari a persone e nuclei familiari in condizioni di indigenza socio-economica

contributi in denaro a persone e nuclei familiari in condizioni di indigenza socio-economica colpiti da sfratto esecutivo e/o da ordinanza di rilascio dell'immobile in locazione

contributo economico per la copertura delle spese funerarie per persone e nuclei familiari in condizioni di indigenza socio-economica

assistenza economica a famiglie bisognose di detenuti e di vittime del delitto e assistenza economica post-penitenziaria agli ex detenuti

contributo economico continuativo denominato (improvvisa povertà) *attraverso l'erogazione di una borsa lavoro*

ACCESSO AI SERVIZI

Art. 3 **Requisiti per l'accesso**

I servizi e le prestazioni di cui al presente regolamento sono fruibili per i cittadini che possiedono i seguenti requisiti:

- a) residenza nel Comune di Valdina da almeno tre anni e cittadinanza italiana
- b) condizione individuale e/o socio-ambientale che determina difficoltà economica, indigenza, stato di necessità, secondo i parametri elencati nei successivi articoli, in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo 109 del 31 marzo 1998

Art. 4

Diritto di rivalsa

Nel caso in cui esistono familiari del richiedente obbligati per legge al sostegno e in condizioni economiche non disagiate, questi dovranno essere informati della contribuzione e della possibilità di una rivalsa a loro carico

Nelle more di tale decisione l'intervento a favore del soggetto privo di assistenza sarà disposto ugualmente, in adesione ai principi di sicurezza sociale espressi dal Dpr 616/77.

Art. 5

Parametri per la valutazione dell'indigenza economica

La situazione che dà luogo a un intervento economico comunale per indigenti viene individuata con il parametro definito come Reddito Equivalente, calcolato in base a quanto previsto dal D.L. 109/98, che mette in relazione reddito, patrimoni e il numero di componenti del nucleo convivente col richiedente.

Lo Stato di indigenza ai fini del presente regolamento viene accertato mediante la nuova certificazione ISEE dalla quale si evince un reddito inferiore al "minimo vitale" e dall'inesistenza di parenti tenuti al sostegno economico del soggetto o del nucleo familiare o che di fatto non vi provvedano. Per "minimo vitale" (Decreto Presidenziale 28/05/1987) si intende il livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita, individuale e familiare, sia di carattere biofisico che sociale. Il "minimo vitale" viene calcolato sulla base della pensione minima INPS dei lavoratori dipendenti, tenuto conto della composizione familiare nella sua consistenza di fatto, e viene aggiornata con cadenza annuale. Ai fini della valutazione del "minimo vitale" dell'intero nucleo familiare vengono sommate le quote percentuali dei singoli componenti secondo la seguente tabella

rappresentante la quota base : persona singola 100%; capo famiglia 75%; coniuge a carico 25%; familiare a carico di età inferiore a 14 anni 35%; altri familiari a carico 15%.

Art. 6

Aventi diritto

Hanno diritto a una prestazione socio-assistenziale del Comune, i nuclei che hanno un Reddito Equivalente (ISEE) non superiore a ottomila euro annui e che non hanno usufruito nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda di altri contributi assistenziali sia comunali sia di altre provenienze.

I richiedenti le prestazioni debbono essere privi di patrimonio mobiliare e immobiliare, fatta eccezione per l'unità immobiliare abitativa ad abitazione principale e relative pertinenze; titolarità di un patrimonio mobiliare del nucleo fino a € 5.000,00.

L'organo preposto alla valutazione delle istanze può, di sua iniziativa, escludere dalla prestazione assistenziale un utente con Reddito equivalente inferiore alla soglia solo qualora i parametri di valutazione indiretta dessero nettamente il quadro di una situazione di maggiore disponibilità economica rispetto a quanto emerge dal Reddito equivalente.

L'organo preposto alla valutazione delle istanze è formato da una commissione di cui fanno parte il Segretario Comunale, il Responsabile dell'Area Amministrativa, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ed un Vigile Urbano.

Art. 7

Massimali annui di prestazione

Le prestazioni di assistenza economica previste dal presente regolamento non possono eccedere la cifra di euro 1.200 annui. L'importo annuo della prestazione economica assistenziale, entro il limite predetto, viene determinato con delibera della Giunta Comunale in relazione alle risorse finanziarie disponibili in bilancio.

L'organo deputato alla valutazione delle istanze può decidere di derogare, in presenza di eccezionali motivi, a tale limite massimo, relazionando sui motivi dell'eccezionalità.

La relazione dovrà essere inoltrata entro 30 giorni alla Giunta Municipale che ne prenderà atto con apposita delibera.

Art. 8

Accesso ai servizi

L'accesso ai servizi di cui al presente regolamento avviene a seguito di presentazione di regolare istanza debitamente firmata, sui moduli prestampati dall'ente presentata al protocollo generale dell'ente e indirizzata ai Servizi sociali.

Il modulo prestampato dovrà contenere voci indicanti:

- a) generalità complete del richiedente, con indirizzo di residenza e nr. di telefono
- b) codice fiscale del richiedente
- c) tipo di prestazione economica richiesta
- d) la composizione del nucleo convivente così come risulta all'anagrafe
- e) indicazioni sulle condizioni con cui si occupa l'alloggio di residenza (proprietà, locazione, uso gratuito)
- f) ammontare dell'eventuale affitto mensile
- g) eventuale presenza nel nucleo di componente con handicap psicofisico permanente o di invalidità superiore al 66%
- h) attestazione di responsabilità derivanti da dichiarazioni mendaci e consapevolezza che su quanto dichiarato sarà condotta una approfondita indagine

Alla richiesta vanno allegati i seguenti documenti:

- a) fotocopia di un documento di identità del richiedente
- b) certificazione Isee
- c) fotocopia di una delle ultime bollette pagate Enel, Telecom, RR.SS.UU. AT02 più copia del contratto d'affitto o ricevuta di pagamento dei canoni
- d) documenti vari relativi alla prestazione richiesta secondo gli articoli successivi

Art. 9

Controlli e recupero indebiti

Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni presentate si controlla l'allegato dell'Isee.

Nei casi di errori nella compilazione delle domande, ogniqualvolta sia evidente la buona fede del dichiarante, si richiederà la rettifica e/o l'integrazione; qualora invece si accerti il rilascio di dichiarazioni non veritiere, si segnalerà il fatto all'Autorità Giudiziaria e si provvederà al recupero delle somme erogate, oltre gli interessi ed alle relative spese. L'interessato perderà per almeno cinque anni il diritto alle prestazioni.

Art. 10

Esame delle istanze

L'ufficio dei Servizi sociali effettua una prima istruttoria sulla richiesta sulla base della corretta compilazione della domanda e sulla completezza della documentazione allegata.

In caso di difetto nella domanda e nella documentazione provvede ad avvertire l'istante e a chiedere la necessaria integrazione e/o chiarimento. Qualora il responsabile lo ritenesse opportuno, potrebbe disporre sull'istanza una verifica socio-ambientale redatta da parte degli assistenti sociali, atta a raccogliere ulteriori notizie e informazioni che farà parte integrante dei documenti che contribuiranno alla formazione della decisione.

L'Ufficio dei Servizi Sociali entro il 31 luglio di ogni anno, dovrà pubblicare all'albo pretorio on line del comune di Valdina, dandone la più ampia diffusione, avviso pubblico dal quale si evince, che chiunque ne abbia interesse, potrà presentare apposita istanza al protocollo dell'Ente entro il 30.11 di ciascun anno.

Art. 11

Accesso alla valutazione

Le istanze vengono esaminate in ordine rigorosamente cronologico. Fanno eccezione all'ordine cronologico e accedono prioritariamente all'esame, le istanze considerate dall'ufficio di strettissima e incalzante urgenza e che riguardano rigorosamente:

- a) malattie gravi che richiedono cure urgenti e tempestive;
- b) presenza di minori esposti a situazione continuata di rischio;
- c) sfratti con sentenza esecutiva di rilascio dell'immobile;
- d) istanze di improvvisa povertà;
- e) ~~ogni altra situazione ritenuta urgente dall'ufficio, previa motivazione dettagliata e articolata e previo accoglimento, all'unanimità, da parte del responsabile dell'ufficio servizi sociali.~~

Art. 12

Formazione della graduatoria

Laddove le somme disponibili nel bilancio non siano sufficienti ad accogliere tutte le istanze presentate si forma una graduatoria.

La graduatoria delle istanze, singola per ogni tipologia di intervento, sarà predisposta in base alla situazione reddituale e al numero dei componenti il nucleo familiare dei richiedenti, con l'attribuzione del seguente punteggio:

Reddito:

richiedente con reddito familiare	da 0,00 ad € 2.000,00 punti 20
richiedente con reddito familiare	da € 2.000,01 ad € 4.000,00 punti 18
richiedente con reddito familiare	da € 4.000,01 ad € 6.000,00 punti 16
richiedente con reddito familiare	da € 6.000,01 ad € 9.000,00 punti 14

Numero componenti nucleo familiare:

1 componente punti 10

2 componenti adulti punti 15
per ogni ulteriore componente adulto punti 2
per ogni componente minore punti 4
per presenza portatore di handicap con necessità di Accompagnamento punti 6

Famiglia monogenitoriale:

2 componenti punti 18
per ogni ulteriore componente adulto punti 2 per ogni ulteriore componente minore punti 4 per presenza portatore di handicap grave (con necessità di Accompagnamento) punti 6
In caso di pari punteggio avrà precedenza:

- il nucleo familiare con uno o più figli più piccoli d'età
- la persona più anziana per i nuclei familiari composti da 1 persona;
- il coniuge più anziano per i nuclei familiari composti da 2 persone.

Art. 13

Opposizioni

Il cittadino richiedente può presentare opposizione contro la decisione del responsabile entro trenta giorni dalla comunicazione relativa.

L'opposizione scritta dovrà essere indirizzata al Sindaco e al Responsabile del S.S. e dovrà contenere le motivazioni della richiesta di riesame. La commissione riesaminerà la posizione dando risposta entro i successivi 30giorni.

Parte Terza

TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI

Art. 14

Contributi in denaro o in buoni servizio (farmaci, alimenti o altro) a persone e nuclei familiari in condizioni di indigenza socio-economica

a) Rappresenta la principale forma di intervento assistenziale di carattere economico. I contributi economici possono essere:

- o Continuativi
- o Temporanei
- o Una tantum su base annua

In ogni caso, il contributo è subordinato al limite del massimale previsto dal presente regolamento ed è subordinato alla disponibilità finanziaria dell'amministrazione Comunale.

Contributi continuativi

Qualora la tipologia di disagio del richiedente lo rendesse necessario, l'organo di valutazione delle istanze può decidere di erogare un contributo economico mensile, per un periodo continuativo che non può andare oltre i dodici mesi complessivi, nei limiti del massimale annuo previsto dal presente regolamento.

Contributi temporanei

Il contributo in denaro può essere erogato anche in più rate con una temporizzazione stabilita dall'organo di valutazione delle istanze, entro i limiti del massimale annuo previsto dal presente regolamento.

Contributi una tantum

In caso di mancanza di condizioni che richiedono la temporizzazione del contributo, si preferisce l'erogazione del contributo economico una tantum, una volta l'anno.

b) Ripresentazioni delle richieste nel corso dell'anno

Chi usufruisce del contributo economico non può ripresentare ulteriori richieste per la stessa tipologia di assistenza nel corso dell'anno, salvo che per circostanze nuove, straordinarie, che hanno mutato l'assetto economico e sociale del nucleo. La verifica sull'istanza viene fatta, in questo caso, in sede istruttoria dall'ufficio che ammette alla valutazione della commissione solo le domande ripresentate che hanno i requisiti di cui sopra.

Art. 14 bis
Borse lavoro

Rientrano in questa tipologia gli interventi di sostegno economico a carattere straordinario, riferito a situazioni di bisogno socio-assistenziale di singoli e di nuclei familiari residenti.

L'area dei servizi sociali, previa specifica valutazione del caso, può prevedere l'erogazione di cosiddette "Borse lavoro" a soggetti in difficoltà economica e/o con fragilità sociale tali da necessitare di un inserimento lavorativo o comunque della permanenza nel contesto lavorativo.

Il beneficiario della borsa lavoro si impegna a prestare la propria attività nell'ambito di un progetto di intervento o recupero sociale elaborato dal responsabile dell'Area Amministrativa e approvato dalla G.M.

Le borse lavoro promosse dall'Ente possono essere attuate in sedi ospitanti esterne al comune (es. cooperative sociali, aziende private, enti, istituti scolastici, comunità di recupero), oppure all'interno di servizi comunali, sulla base delle disponibilità al momento dell'attivazione.

Ogni borsa lavoro è formalizzata con apposita convenzione, sottoscritta dal Comune, come soggetto promotore, e dall'azienda/ente ospitante, dove verrà individuato un tutor aziendale.

Il progetto ha una durata trimestrale o quadrimestrale, sulla base della convenzione, ed è eventualmente prorogabile sulla base della valutazione del responsabile dell'area amministrativa dell'Ente e delle risorse disponibili il totale delle ore e la fascia oraria di svolgimento dell'attività sono disciplinati nella convenzione.

Il Responsabile dell'area amministrativa ed il Responsabile del Procedimento, nel predisporre il progetto che dovrà essere approvato dalla G.M., e nel determinare la quantificazione del contributo, dovrà valutare:

- 1) Gli obiettivi del progetto individualizzato;*
- 2) L'ammontare di eventuali ed altri contributi erogati nel biennio precedente dal comune o da altri Enti;*
- 3) L'adesione ad altri progetti sociali concordati con il richiedente;*
- 4) Gli eventuali esoneri/esenzioni concessi dal comune e fruiti dal richiedente nel biennio precedente.*

Il Responsabile dell'area procederà all'erogazione del contributo a fronte della debita documentazione delle ore di attività svolte. In caso di assenze reiterate e non giustificate, il responsabile dell'Area valuterà la decurtazione del contributo spettante.

L'interruzione del progetto, per cause diverse dalla malattia, comporterà la proporzionale riduzione del contributo. Per i soggetti beneficiari delle borse lavoro, il Comune attiverà presso l'INAIL apposita assicurazione a copertura degli infortuni sul lavoro e della responsabilità civile presso terzi.

In riferimento alla normativa riguardante la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro (D.Lgs n. 81 del 09.04.2008), è necessario che la sede e / o i luoghi ospitanti il progetto, rispondano peressivamente ai requisiti di legge.

Il contributo elargito come borsa lavoro non costituisce reddito, in quanto trattasi di intervento socio assistenziale, e non è pertanto soggetto ad alcuna ritenuta. Trattandosi di un intervento socio-assistenziale con finalità di integrazione e recupero sociale di soggetti in stato di disagio economico e/o sociale, a carattere occasionale, la borsa lavoro non può considerarsi come lavoro subordinato di carattere pubblico e/o privato a tempo determinato, ma è da intendersi come prestazione occasionale finalizzata alla formazione lavorativa e all'inserimento sociale del soggetto beneficiario. Il contributo della borsa lavoro è alternativo a ogni altra forma di contributo.

L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di sospendere la borsa lavoro qualora il bilancio del comune non ne consenta il completamento o l'eventuale proroga. Pertanto i contributi economici si concretizzano con l'erogazione di denaro, di buoni spesa, borse lavoro o anche attraverso il pagamento di canoni di locazione o di utenze.

Art. 15

Contributi in denaro a persone e nuclei familiari in condizioni di indigenza socio-economica colpiti da sfratto esecutivo e/o da ordinanza di rilascio dell'immobile in locazione e per inquilini morosi da almeno tre mesi.

- a) Le persone, in disagiate condizioni socio-economiche ai sensi del presente regolamento, che sono colpiti da sentenza esecutiva di sfratto e/o da provvedimento giudiziario di rilascio dell'immobile in locazione, hanno diritto a un contributo economico straordinario che favorisca il recupero di una nuova collocazione abitativa e sostenga le spese per il passaggio di abitazione.
- b) La richiesta di contributo va presentata dal capofamiglia del nucleo titolare della locazione
- c) il contributo economico ammonta al 70% della cifra complessiva risultante dalla somma di nr.3 pigioni della nuova abitazione e comunque non potrà eccedere il massimale previsto dal presente regolamento.
- d) Chi intende presentare istanza per il contributo economico relativo allo sfratto deve allegare alla richiesta, oltre alle documentazioni base, anche: una copia della sentenza di sfratto e/o del provvedimento di rilascio immediato dell'immobile e un'autocertificazione in cui si attesta di aver trovato una nuova abitazione, con le relative condizioni di locazione

Art. 16

Contributo economico per la copertura delle spese funerarie e di sepoltura per familiari di persone e nuclei in condizioni di indigenza socio-economica.

Alle persone e ai nuclei familiari in condizioni di indigenza socio-economica che hanno sostenuto direttamente, nei dodici mesi precedenti alla presentazione dell'istanza, spese per il funerale e per la sepoltura di un congiunto, può essere riconosciuto un rimborso della spesa sostenuta fino alla cifra complessiva di euro 1.000,00.

- a) Chi presenta l'istanza per tale contributo deve allegare alla richiesta la ricevuta delle spese per il funerale e per la sepoltura.

Art. 17

Assistenza economica a famiglie bisognose di detenuti e di vittime del delitto e assistenza economica post-penitenziaria agli ex detenuti.

Visti gli artt.22 e 23 del Dpr.616/77, il Comune si impegna a garantire assistenza economica alle famiglie bisognose di detenuti e di vittime del delitto e agli stessi detenuti per il periodo post-penitenziario con un intervento che è analogo a quello previsto nel presente regolamento per le persone e i nuclei familiari in condizioni di indigenza socio-economica.

Art. 18

Improvvisa povertà

Per le persone e i nuclei familiari in condizioni di indigenza che si ritrovino, in maniera improvvisa e imprevedibile, in condizioni di povertà, è istituito un sussidio mensile che va da euro 250 a euro 500 per un periodo massimo di sei mesi, rinnovabile per altri sei.

~~Detto sussidio fa eccezione ai massimali previsti dal presente regolamento.~~

Hanno diritto al contributo i nuclei familiari, anche composti da una sola persona, che, oltre ai requisiti previsti all'art.3 del presente regolamento, siano anche stati colpiti negli ultimi sei mesi da almeno uno dei seguenti eventi che ne hanno causato una condizione imprevista e improvvisa di povertà:

- a) Morte di un coniuge lavoratore o di un altro congiunto lavoratore e relativo abbassamento del reddito familiare fino all'indigenza nella misura sancita dall'art.6 del presente regolamento;
- b) Grave malattia invalidante, anche se temporanea, di un coniuge lavoratore o di altro congiunto e relativo abbassamento del reddito familiare fino all'indigenza nella misura sancita dall'art.6 del presente regolamento;
- c) Improvvisa perdita del lavoro da parte di un coniuge o di altro congiunto e relativo abbassamento del reddito familiare fino all'indigenza nella misura sancita dall'art.6 del presente regolamento;

La domanda per l'accesso al contributo deve contenere, in allegato, la certificazione comprovante l'evento imprevedibile e la conseguente mutazione di reddito.

~~Vista la necessità di un intervento tempestivo, le domande per l'improvvisa povertà avranno la priorità sulle altre e rientrano nei casi di urgenza previsti ai sensi dell'articolo 12 del presente regolamento.~~

Art. 19 Situazioni particolari ed urgenti

Per fronteggiare esigenze particolari ed urgenti ~~il Sindaco~~ *la Giunta Municipale* può disporre *con apposita delibera* l'erogazione di un contributo ~~ad hoc~~ *una tantum*, entro il

limite massimo di euro 300. A tal fine è *dovrà essere* istituito ~~presso l'economato apposito fondo economale ammontante a 1.200 euro annui. un fondo speciale di euro 2.000 eventualmente integrabile con atto deliberativo di giunta.~~ Sull'utilizzo di tale fondo, l'Economo ~~esporrà alla giunta e alla commissione assistenza un rendiconto semestrale o, in assenza di erogazioni annuale redigerà apposito rendiconto annuale, che dovrà essere allegato al rendiconto di gestione dell'Ente.~~

Art. 20

Norme transitorie e finali

Con l'approvazione del presente regolamento, si ritengono abrogati gli articoli del regolamento per l'assistenza agli indigenti approvato dal Consiglio comunale deliberazione n. 9 del 16.03.2006 modificato con deliberazione n. 5 del 08.03.2007.

Le richieste di assistenza economica giacenti e antecedenti all'esecutività del presente regolamento, rispondenti ai requisiti previsti dallo stesso, saranno valutate in base alle norme del presente regolamento.